

Focus sul correttivo della riforma della giustizia civile: le novità in tema di udienze atti e processo telematico

di Ginevra Ammassari

avvocata in Roma, dottoressa di ricerca in diritto processuale civile

SOMMARIO: 1. Introduzione / 2. I surrogati dell'udienza / 3. Comunicazioni e notificazioni telematiche / 4. Formato digitale e deposito telematico degli atti e dei provvedimenti

1. Introduzione

Lo scorso 26 novembre è entrato in vigore l'attesissimo d.lgs. n. 164/2024, recante le «Disposizioni integrative e correttive» della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 che, in funzione del conseguimento degli (immancabili) obiettivi di «semplificazione, speditezza e razionalizzazione» della giustizia civile individuati dalla legge delega, era massicciamente intervenuta, tra gli altri, in tema di digitalizzazione del processo.

Queste, in breve, le misure introdotte dalla riforma del 2022, che: *i.* a norma degli artt. 196 *quater* e ss. disp. att. c.p.c., ha imposto, per tutti i procedimenti civili, la forma (o formato) digitale e il deposito telematico dei provvedimenti giudiziari e degli atti processuali, ivi inclusi quelli introduttivi; *ii.* ha introdotto la previsione di limiti dimensionali e schemi informatici *standard* per la redazione di atti e provvedimenti, la cui individuazione è rimessa, dall'art. 46 disp. att. c.p.c., a un decreto ministeriale [1]; *iii.* ha imposto la modalità telematica [2] delle notificazioni [3] eseguite nei confronti dei destinatari obbligatoriamente o volontariamente muniti di domicilio digitale [4].

Così sintetizzati, tali interventi agiscono, in primo luogo, sotto il profilo quantitativo, là dove riducono i costi connessi, in termini di tempi e risorse, alla dimensione analogica del processo; inoltre, l'informatizzazione del fascicolo si salda, prospetticamente, alle potenzialità offerte dall'intelligenza algoritmica, che consente la creazione di banche dati giurisprudenziali [5] e

[1] Ad oggi, il d.m. n. 110 del 7 agosto 2023 recante il «Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo [...]» da aggiornarsi con cadenza biennale, il quale, quanto agli schemi informativi, rinvia alle regole tecniche di cui all'art. 11, d.m. n. 44/2011; i limiti e i criteri redazionali previsti da tale d.m. si sono estesi anche ai provvedimenti del giudice a norma dell'art. 46, ult. comma, disp. att. c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 164/2024.

[2] *I.e.*, a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.), secondo quanto disposto dagli artt. 18, d.m. n. 44/2011 e 19 *bis* del provvedimento D.G.S.I.A. del 16 aprile 2014 e ss.mm., ovvero a mezzo del servizio di recapito elettronico certificato qualificato (s.e.r.c.q.), se attivato a norma dell'art. 1, comma 1 *ter*, d.lgs. n. 82/2005.

[3] La regola si evince, a seguito della riforma del 2022, dal combinato disposto dell'art. 137, 6° comma, c.p.c. – secondo il quale «L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge» – e dell'art. 3 *ter*, 1° comma, l. n. 53/1994 – la quale dispone che «L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario: a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi; b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3 *bis*, comma 1 *bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicilia digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-*quater* del medesimo decreto»; sul tema v., da ultimo, G.G. Poli, *Notificazioni e comunicazioni*, in Aa.Vv., *Guida sistematica al nuovo processo civile aggiornato al decreto correttivo Cartabia D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164*, a cura di D. Dalfino, Molfetta, 110 ss.

[4] Si tratta, a norma del combinato disposto degli artt. 3 *bis*, comma 1 *bis*, e 6 *quater*, d.lgs. n. 82/2005, dei professionisti iscritti in albi o elenchi, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché dei soggetti che, pur non rientrando nelle categorie menzionate, abbiano volontariamente eletto il proprio domicilio digitale e censito nel pubblico registro dei domicilia digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese.

[5] Che, pure, sono di recentissima istituzione: il riferimento è alla Banca dati di merito pubblica (c.d. B.D.P.) e accessibile, ricorrendo ai sistemi di autenticazione SPID, CIE e CNS, sul portale dei servizi telematici

agevola la classificazione statistica del contenzioso, incidendo, qualitativamente, sulla prevedibilità delle decisioni [6].

Complice l'azione catalizzatrice svolta dalla stagione pandemica [7], con la riforma del 2022 si è, dunque, portata a compimento quell'opera cominciata nel 2014 [8] che, agli esordi dell'obbligatorietà del processo civile telematico, aveva l'ambizione «di rendere ogni ufficio giudiziario una casa di vetro, assolutamente trasparente per gli operatori e per gli utenti» [9].

Se, nei confronti dei primi, tale istanza può dirsi soddisfatta dall'implementazione dello strumento digitale – che meglio risponde, in termini di comodità dello scambio e rapidità di gestione del processo, ai propositi acceleratori perseguiti dal legislatore – la disintermediazione delle attività processuali non sempre si coniuga con la pubblicità, endo ed esoprocessuale [10], dell'attività giurisdizionale: il riferimento è alla smaterializzazione delle udienze che, del pari, risale al periodo emergenziale [11], ha trovato la propria stabilizzazione con il d.lgs. n. 149/2022 e, da ultimo, ha formato oggetto del decreto correttivo in analisi, il quale è intervenuto al fine di comporre tale attrito.

2. I surrogati dell'udienza

Procedendo con ordine, il d.lgs. n. 149/2022 ha introdotto, tra i principi generali del codice di rito, il 3° comma dell'art. 127 c.p.c. e, con questo, due diverse alternative allo svolgimento delle udienze in presenza, rispettivamente disciplinate dagli artt. 127 *bis* e 127 *ter* c.p.c., i quali condividono una matrice utilitaristica comune: la disciplina dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza e del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, infatti, costituisce un'inedita declinazione dei poteri di direzione formale del processo attribuiti al giudice dall'art. 175 c.p.c. e

ministeriali (<www.bdp.giustizia.it>), ove «sono disponibili, in consultazione telematica pubblica, per la ricerca e la consultazione degli *abstract* e i provvedimenti civili (sentenze, decreti e ordinanze) provenienti dal Sistema Informatico del Settore Civile (SICI) dal 01/01/2016 ad oggi. La Banca Dati non include i provvedimenti relativi a famiglia, minori e stato persona».

[6] Sulla centralità del tema costituito dalla circolazione delle informazioni v. G. Costantino, *Perché ancora riforme della giustizia?*, in questa *Rivista*.

[7] La necessità di evitare contatti sociali e ridurre le occasioni di contagio ha svolto un'innegabile funzione propulsiva al fine di estendere il p.c.t. anche a quegli uffici giudiziari che, sino ad allora, ne erano privi: innanzi alla Corte di cassazione, tale estensione si deve, in particolare, all'art. 11 *bis* dell'art. 83, aggiunto in sede di conversione del d.l. n. 18/2020.

[8] Il riferimento è, in particolare, al d.l. n. 90/2014, in forza del quale il processo telematico si è obbligatoriamente imposto, come regola generale.

In passato, il primo regolamento sull'uso «di strumenti informatici e telematici nel processo civile» risale al d.m. n. 123/2001; con il d.p.c.m. 1 aprile 2008 e con il d.p.c.m. 13 novembre 2014, sono state dettate le regole tecniche in riferimento al «Codice della amministrazione digitale»; l'art. 51, d.l. n. 112/2008, conv. con l. n. 133/2008, ha introdotto le notifiche effettuate a mezzo p.e.c., la quale è altresì indicata quale strumento privilegiato per le comunicazioni; l'art. 4, d.l. n. 193/2009, conv. con l. n. 24/2010, ha introdotto l'art. 149 *bis* c.p.c., sulle notificazioni a mezzo p.e.c. e il comma 3 *bis* ha modificato l'art. 16, r.d. n. 1578/1933, disponendo che negli albi degli avvocati «è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata»; l'art. 2, d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012, ha istituito «l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)», il successivo art. 4 il «domicilio digitale» e, infine, l'art. 5 «il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti». Il primo provvedimento edito che ha affrontato questioni poste dall'avvento della telematizzazione è Trib. Milano 30 gennaio 2008, in *Foro it.*, 2008, I, 961 e ss., con commento di A.D. De Santis.

[9] Lo ricorda G. Costantino, *La prevedibilità della decisione tra uguaglianza e appartenenza*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 646 ss.

[10] Che, rispettivamente, si assesta nei confronti delle parti personalmente e dei terzi estranei al giudizio; su tale distinzione – che non è possibile approfondire in questa sede – sia consentito rinviare a G. Ammassari, *La funzione dell'udienza nel procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale*, in *Giusto processo civ.*, 3, 2021, 815 ss.

[11] Dapprima, con l'art. 83, 7° comma, *lett. f) e h)*, d.l. n. 18/2020, poi modificato dall'art. 3, 1° comma, *lett. c)*, d.l. n. 28/2020; e, in un secondo momento, con l'art. 221, 4°, 6°, 7° e 8° comma, d.l. n. 34/2020, a sua volta modificato dall'art. 23, 6° comma, d.l. n. 137/2020.

funzionali al suo «sollecito» svolgimento, ma anche al risparmio delle risorse destinate all'amministrazione della giustizia nel suo complesso.

Tali istituti sono, dunque, informati al principio di proporzionalità e di flessibilità delle forme e, in quanto tali, rispondono alla regola di strumentalità di queste ultime rispetto allo scopo perseguito, la quale imporrebbe di modularne l'applicazione sì da preservare la funzione e il contenuto riservato a ciascuna udienza, vagliando la compatibilità tra il *medium* prescelto e i diversi atti da compiersi in quella sede.

Nel delineare il proprio perimetro applicativo, però, gli artt. 127 *bis* e 127 *ter* c.p.c. contemplan – a tutt'oggi – dei presupposti di tipo esclusivamente soggettivo, là dove prevedono, entrambi, che il giudice possa disporre l'uno o l'altro istituto quando e se, in udienza, non è richiesta «la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice».

La formula adoperata dal legislatore ha suscitato, sin dalla sua introduzione, le perplessità degli interpreti:

a. quanto alle udienze da remoto, poiché non consente di sfruttare, a pieno, le potenzialità dell'istituto, il quale garantisce «l'oralità della causa, attraverso le modalità di collegamento da remoto, in tutte le ipotesi di impossibilità, ovvero di rilevante difficoltà, per la partecipazione personale alle udienze», adattandola, al contempo, «alla rilevante mobilità che caratterizza l'attuale società» [12]: stando al tenore letterale dell'art. 127 *bis* c.p.c., infatti, l'udienza in videoconferenza è preclusa là dove vi debbano partecipare: *i.* testimoni o, nei procedimenti cautelari e camerati, informatori che, però e del tutto contraddittoriamente, possono rendere le proprie dichiarazioni in forma scritta, secondo il controverso disposto dell'art. 257 *bis* c.p.c. [13]; *ii.* terzi destinatari di un ordine di esibizione *ex art.* 210 c.p.c., ovvero chiamati a rendere la dichiarazione in qualità di *debitores debitoris* a norma dell'art. 548 c.p.c.; *iii.* rappresentanti della pubblica amministrazione chiamati a rendere informazioni; *iv.* rappresentanti sindacali, del pari chiamati a rendere informazioni o osservazioni a norma dell'art. 425 c.p.c., le quali possono essere assunte dal giudice sul luogo di lavoro, ma non già da remoto; *v.* consulenti tecnici di parte che, a mente dell'art. 201 c.p.c., sono ammessi a partecipare all'udienza in presenza e finanche alla camera di consiglio, che è segreta *ex art.* 276 c.p.c.;

b. quanto alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, giacché preclude, *in nuce*, lo svolgimento di quelle attività tipicamente connotate dalla forma orale e connesse alla comparizione personale delle parti in udienza, quali: *i.* il giuramento *ex art.* 239 c.p.c.; *ii.* la richiesta dei chiarimenti necessari ad opera del giudice previsto dall'art. 183, 3° comma, c.p.c.; *iii.* l'interrogatorio libero, quello formale e il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli artt. 117, 185 e 230 c.p.c.; *iv.* e, non da ultimo, la possibilità di desumere argomenti di prova dal «contegno» tenuto dalle parti all'udienza, che non è fungibile, né può essere sostituita dall'asettico deposito di note scritte ad opera dei propri difensori.

Tali osservazioni sono state recepite solo in parte dal legislatore del correttivo, che non ha ritenuto di intervenire sull'ambito applicativo dell'art. 127 *bis* c.p.c., né sulla disciplina dell'udienza in videoconferenza, ad eccezione della sola introduzione di un nuovo 5° comma all'art. 196 *duodecies* disp. att. c.p.c., il quale dispone che solo «In presenza di gravi motivi il giudice può autorizzare, su istanza dei difensori formulata anche all'udienza, il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori stessi»: la norma ripropone, seppur

[12] Così si è espressa la *Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi* presieduta da F.P. Luiso nelle *Proposte normative e note illustrative*, la quale, nel relativo articolato, aveva esteso tale modalità di svolgimento delle udienze non soltanto a quelle cui debbano partecipare informatori della pubblica amministrazione, ma anche alle udienze volte all'assunzione della prova testimoniale che, peraltro, potrebbero essere agevolmente registrate dal giudice, sì da conseguire gli ulteriori vantaggi connessi alla c.d. oralità secondaria: primo fra tutti, un significativo risparmio del tempo (non) impiegato nella verbalizzazione scritta delle testimonianze, ma anche l'eliminazione dello iato tra l'assunzione della prova orale e la decisione.

[13] Che, pure, è stato modificato dal decreto correttivo, il quale ha previsto che la testimonianza possa essere resa con documento informatico sottoscritto digitalmente, il quale viene depositato nel fascicolo telematico direttamente dall'avvocato, senza che necessità di trasmetterlo al cancelliere.

implicitamente, quanto originariamente disposto dall'art. 221, 6° comma, d.l. n. 34/2020 vigente durante il periodo emergenziale e si espone alle medesime critiche, giacché contraria alle istanze di flessibilità del procedimento cui risponde l'udienza da remoto, la quale si svolge in un'aula virtuale accessibile da qualsiasi luogo e, in quanto tale, non tollera limitazioni di carattere spaziale.

Viceversa, la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ha subito un parziale *restyling* ad opera del d.lgs. n. 164/2024 che, al 1° comma dell'art. 127 *ter* c.p.c., ha aggiunto la previsione secondo la quale «l'udienza non può essere sostituita dal deposito di note scritte quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice»: ad oggi, pertanto, l'applicazione dell'istituto dovrebbe escludersi per la prima udienza di cui agli artt. 183, 320, 420 e 473 *bis*.21 c.p.c., ove la comparizione personale delle parti e, con questa, l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione sono obbligatoriamente previsti *ex lege*.

La modifica apportata dal correttivo ha l'ulteriore pregio di risolvere *in nuce* le problematiche interpretative emerse in ordine alla compatibilità tra la scansione procedimentale dell'opposizione della parte «costituita» alla sostituzione della (prima) udienza dettata dal 2° comma dell'art. 127 *ter* c.p.c. e i procedimenti che iniziano con ricorso [14], ma non solo: anche nel rito ordinario di cognizione, infatti, la trattazione della causa si esaurisce con la terza memoria di cui all'art. 171 *ter* c.p.c., la quale va depositata nel termine di dieci giorni antecedenti all'udienza *ex art.* 183 c.p.c., sicché la sostituzione della prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c. non consentirebbe alle parti di usufruire, integralmente, del termine di quindici giorni previsto dall'art. 127 *ter* c.p.c. ai fini della redazione delle note scritte.

Di contro, la limitazione introdotta dal correttivo si espone alla critica, già rivolta, di eccessiva rigidità, che inibisce l'applicabilità dell'istituto al contenzioso seriale, a quello assistenziale e previdenziale, nonché alle cause di opposizioni alle sanzioni amministrative assoggettati al rito del lavoro ove, a dispetto di quanto prevede l'art. 420 c.p.c., la presenza personale delle parti è notoriamente superflua e, di contro, il ricorso alla trattazione cartolare consente di gestire un maggior numero di cause ad ogni udienza, ma anche di riservare la trattazione orale alle controversie di cui all'art. 409 c.p.c., che davvero ne necessitano.

«In ogni caso, in relazione alle regole del processo la questione consiste nel chiedersi «che succede se non?» [15]: sotto tale profilo, la norma modificata dal correttivo non potrà fare a meno di confrontarsi con il consolidato orientamento giurisprudenziale che, in ossequio al principio di concreta offensività delle nullità processuali, ritiene il mancato espletamento dell'interpello e del tentativo di conciliazione obbligatoriamente previsti alla stregua di una mera irregolarità inidonea a inficiare la validità del procedimento, a meno che non sia allegato e dimostrato il pregiudizio effettivamente subito dal diritto di difesa [16].

Tale impostazione conferma il potere discrezionale del giudice nel valutare l'utilità potenziale dell'interrogatorio libero e del tentativo di conciliazione, il quale si riflette, indirettamente, sulla discrezionalità del pari riservatagli nell'applicazione dell'art. 127 *ter* c.p.c. che, al contrario di quanto prevede l'art. 127 *bis* c.p.c., nemmeno gli impone di tenere conto «dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza» [17].

[14] Ove, nell'ipotesi in cui la surrogazione prevista dall'art. 127 *ter* c.p.c. ricada, sin dalla sua fissazione, sulla prima udienza, il resistente non ancora costituitosi ne è del tutto ignaro, sicché gli è preclusa la possibilità di opporsi nei cinque giorni successivi alla comunicazione del provvedimento del giudice che, peraltro, è riservata alla «parte costituita»; lo stesso ricorrente, inoltre, sarebbe chiamato a decidere se opporsi, oppure no, senza conoscere le difese del resistente che, invece, potrebbero indurlo a rivedere la propria posizione.

[15] G. Costantino, *Il ruolo degli Osservatori sulla giustizia*, in *Foroplus*.

[16] V. Cass. 18 settembre 2009, n. 20122; 21 aprile 2008, n. 10329; 7 giugno 2002, n. 8310; 16 giugno 1986 n. 4002.

[17] Tale inciso è stato aggiunto al 2° comma dell'art. 127 *bis* c.p.c. – a seguito del recepimento dei pareri espressi, in data 13 e 15 settembre 2022, dalla 2ª Commissione permanente del Senato e dalla 2ª Commissione della Camera sullo schema del d.lgs. n. 149/2022 – al fine di orientare la decisione del giudice in ordine all'accoglimento, ovvero al rigetto dell'istanza di trattazione in presenza richiesta dalle parti e, a tal fine, ha il pregio di raccordare teleologicamente (*i.e.*: rispetto agli atti da compiersi in udienza) i presupposti,

Inoltre, come anticipato, il d.lgs. n. 164/2024 è intervenuto, altresì, a comporre l'attrito rilevato *supra* e, nell'accogliere la tesi privatistica del principio di pubblicità delle udienze [18], ha ammesso espressamente la surrogabilità delle udienze pubbliche di discussione con il deposito di note scritte [19], fatto salvo il potere di opposizione riconosciuto ad anche una sola delle parti *ex art. 128, 1° comma, c.p.c.*: la norma trova il proprio corrispettivo nell'attuale 2° comma dell'art. 127 *ter c.p.c.* [20] che, prima della novella, sembrava vincolare il giudice a fronte dell'istanza di svolgimento dell'udienza in presenza congiuntamente proposta da entrambe le parti.

Tale modifica, là dove alimenta la collaborazione tra il giudice e le parti nella gestione, flessibile e condivisa, del processo e delle sue forme [21], può accogliersi con favore e, tuttavia, non risolve le ulteriori obiezioni interpretative che si pongono in ordine alla sostituzione dell'udienza di discussione *ex artt. 275 bis, 281 sexies, 321, 281 terdecies, 350 bis, 1° e 2° comma, 429, 437, 473 bis.22, ult. comma, e 473 bis.34 c.p.c.*, la quale costituisce l'ultima occasione riservata al confronto (questo sì) dialettico tra le parti prima della decisione: sotto tale profilo, l'udienza difficilmente può dirsi fungibile [22] con il deposito, entro un termine perentorio unico e non già sfalsato, di un atto scritto e limitato alla formulazione delle «sole istanze e conclusioni» delle parti, cui il giudice rimane estraneo sino all'adozione, successiva e solipsistica, del provvedimento pronunciato all'esito della riserva impostagli dal testo normativo.

Tali rilievi, anche a seguito del correttivo, continuano a suggerire al giudice di vagliare se e quali margini di ulteriore reazione difensiva residuino per le parti a seguito del deposito, unilaterale, delle note scritte di cui all'art. 127 *ter c.p.c.*, sì come confermato – non soltanto per la sostituzione delle udienze di discussione – dalla stessa giurisprudenza di legittimità in ordine alla disciplina previgente e dettata dall'art. 221, d.l. n. 34/2020 [23].

unicamente soggettivi, di applicabilità dell'istituto, conservando, al contempo, la sua attitudine al conseguimento della flessibilità del procedimento.

[18] Che, nel porlo ad esclusiva tutela delle parti contro eventuali abusi del giudice, legittima la disponibilità della garanzia ad opera di queste ultime a discapito della sua vocazione pubblicistica ricavabile dall'art. 101 Cost. ed è stata condivisa dalla giurisprudenza costituzionale e sovranazionale, secondo cui non è necessario l'effettivo svolgimento della pubblica udienza, ma è sufficiente che alle parti sia riconosciuto il diritto di chiederla; in tal senso v., da ultima, Corte cost. 18 marzo 2022, n. 73, la quale, nel dichiarare la legittimità costituzionale delle disposizioni che, nel processo tributario, subordinano l'accesso alla discussione orale alla richiesta della parte, ha osservato che tale meccanismo procedurale «persegue un ragionevole fine di elasticità – in forza del quale le risorse offerte dall'ordinamento devono essere calibrate in base alle effettive esigenze di tutela»; e, sul versante sovranazionale, v. Corte europea dei diritti dell'uomo 23 novembre 2006, *Jussila v. Finland*; 12 novembre 2002, *Döry c. Svezia*.

[19] Diversamente, della pubblicità delle udienze in videoconferenza si occupa l'art. 196 *duodecies disp. att. c.p.c.*, il quale demanda l'individuazione delle modalità attraverso cui garantirla in concreto alla D.G.S.I.A.: questa vi ha provveduto con decreto del 7 dicembre 2023 che, all'art. 4, prevede che la cancelleria debba pubblicare sul sito *web* dell'ufficio giudiziario il *link* per il collegamento di ciascuna udienza pubblica da remoto, il quale «è accompagnato dalla indicazione del numero di ruolo generale del procedimento, idonea a consentirne ai terzi la esatta individuazione» e, al termine dell'udienza, è rimosso a cura della cancelleria stessa; non può fare a meno di notarsi che, ad oggi, pochissimi uffici giudiziari hanno attivato l'«apposita sezione del sito istituzionale [...] destinata a raccogliere i “links” per assistere alle udienze pubbliche da remoto».

[20] La norma, come novellata dal decreto correttivo, dispone che «nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica»; specularmente, l'attuale formulazione dell'art. 128 c.p.c. prevede che «il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 *ter*, salvo che una delle parti si opponga».

[21] Da ultimo valorizzata da Cass., sez. un., 17 giugno 2024, n. 16784.

[22] Allo stato, la fungibilità tra il deposito di note scritte e l'udienza è stata esclusa da Cass. 10 novembre 2021, n. 33175, ma anche affermata da Cass. 19 dicembre 2022, n. 37137; 22 novembre 2022, n. 35109, pronunciatesi in ordine alla compatibilità della trattazione scritta regolata dalla prima disciplina emergenziale e l'udienza di discussione *ex artt. 281 sexies, 429 e 437 c.p.c.* allora vigenti.

[23] V. Cass. 12 luglio 2023, n. 19984; 31 maggio 2023, n. 15311, la quale ha dichiarato la nullità della sentenza di appello per non aver consentito all'appellante il recupero delle attività difensive obliterate a fronte della sostituzione dell'udienza *ex art. 437 c.p.c.*; sebbene non lo invochi testualmente, la Corte ha veicolato l'innesto – sino ad ora inedito per le questioni processuali – dell'art. 101, 2° comma, c.p.c. che, se restituisce alle note scritte di cui all'art. 127 *ter c.p.c.* «l'insopprimibile caratura dialogica dell'udienza, in cui

Infine, prima del correttivo, una problematica ulteriore si era posta in ragione della previsione di un termine computabile in giorni – e non già in ore – dettato per il deposito telematico delle note di trattazione scritta che, a norma dell'art. 196 *sexies* disp. att. c.p.c., è possibile sino alle 23:59 [24] ed è incompatibile con l'adozione contestuale della decisione letta, in udienza, all'esito dei moduli decisori a seguito di trattazione orale.

Tale *empasse* rappresenta(va) un ulteriore argomento speso al fine di escludere la sostituzione delle udienze di discussione a norma dell'art. 127 *ter* c.p.c., il quale prevede che «Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note».

Al riguardo, si era obiettato che il 3° comma della norma, se combinato alla sostituzione dell'udienza di discussione, dà luogo ad un modulo decisorio diverso e autosufficiente, che sostituisce, *de plano*, quelli disciplinati dalle altre norme codicistiche; impostazione, questa, che è stata avvalorata dalla giurisprudenza di legittimità [25], la quale ha affermato che i provvedimenti, decisori e ordinatori, resi all'esito dell'udienza di discussione sostituita dal deposito di note scritte disciplinate dall'art. 83, 7° comma, lett. h), d.l. n. 18/2020, si considerano resi «fuori dell'udienza», sicché il termine di impugnazione decorre dalla comunicazione effettuata (in modalità telematica) dalla cancelleria, che si rivela necessaria a fronte dell'inoperatività della presunzione di conoscenza dettata dall'art. 176, 2° comma, c.p.c.

Tale conclusione, però, non è dirimente al fine di escludere, o ammettere la sostituzione dell'udienza di discussione della causa, giacché l'art. 127 *ter* c.p.c., al contrario della norma emergenziale, dispone che la data in cui scade il termine assegnato per il deposito delle note scritte «è considerato data di udienza a tutti gli effetti», di talché non viene meno l'esigenza di pronuncia immediata e contestuale della decisione.

Per tale ragione, in sede di correttivo, si è aggiunta al 5° comma dell'art. 127 *ter* c.p.c. la previsione secondo cui «Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza», che introduce una *fiction* – l'ennesima – altrimenti assente [26] e, peraltro, sembrerebbe esonerare la cancelleria dall'onere di comunicazione del provvedimento, con conseguente incertezza circa l'individuazione del *dies a quo* di decorrenza del termine perentorio previsto per il compimento delle attività successive, ivi compresa la sua impugnazione.

L'innesto del 3° comma dell'art. 127 *ter* c.p.c. nei moduli decisori a trattazione orale determina non più e non soltanto la sostituzione dell'udienza di discussione, ma muta il regime formale di conoscibilità della sentenza resa in quella sede e, con questo, la fisionomia stessa del procedimento: non a caso, il tema si è posto, soprattutto, in ordine all'art. 429 c.p.c., ove la continuità tra trattazione, discussione e decisione della causa connota, intrinsecamente, il rito del lavoro [27] e, infatti, è presidiata dalla giurisprudenza, che sanziona con la nullità insanabile l'omessa lettura del dispositivo in udienza [28].

il principio del contraddittorio si manifesta non solo come dibattito tra le parti, ma coinvolge anche il giudice nella sua posizione di interlocutore», dà luogo ad indesiderabili strascichi di difese scritte, i quali diluiscono, invece di concentrare la trattazione e rischiano di vanificare i propositi acceleratori dell'istituto.

Diversamente, non ha riscontrato la violazione del diritto di difesa della parte, Cass. 12 gennaio 2023, n. 632.

[24] Quand'anche le note di trattazione scritta fossero state depositate prima delle 23:59 del giorno di scadenza del termine fissato dal giudice a norma dell'art. 127 *ter* c.p.c., si poneva un problema ulteriore, connesso ai tempi di "lavorazione" delle stesse ad opera della cancelleria, che inibivano al giudice l'immediata visibilità di queste ultime: il che denuncia l'arretratezza delle tecnologie in uso ai fini del deposito telematico degli atti processuali, che può dirsi superata solo in parte dalle nuove «specifiche tecniche» in materia di processo civile telematico adottate dalla D.G.S.I.A con provvedimento del 2 agosto 2024, ove si è introdotta l'accettazione automatica del deposito di taluni atti processuali, ivi incluse le note scritte di cui all'art. 127 *ter* c.p.c.

[25] V. Cass. 18 maggio 2023, n. 13735; e, con riguardo all'istituto disciplinato dall'art. 221, d.l. n. 34/2020, Cass. 9 ottobre 2023, n. 28302.

[26] Ma ricavata in ogni caso da Cass. 21 novembre 2023, n. 32358, secondo la quale «in caso di udienza a trattazione scritta o cartolare, ex art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza».

[27] In tal senso v. Cass. 7 giugno 2024, n. 15993, secondo la quale, nel rito del lavoro, nel caso in cui l'udienza pubblica di discussione sia sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h),

3. Comunicazioni e notificazioni telematiche

I rilievi da ultimo svolti consentono di passare all'analisi alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164/2024 in tema di comunicazioni e notificazioni, le quali insistono sulla disciplina codicistica, sulle disposizioni di attuazione e sulla normativa speciale, sancendo la definitiva digitalizzazione di tali adempimenti che, già con la riforma del 2022, si erano consegnati al canale prioritariamente telematico.

Il legislatore del correttivo è intervenuto, in primo luogo, sulle comunicazioni effettuate dalla cancelleria e disciplinate dagli artt. 45 disp. att. c.p.c. e 136 c.p.c. [29], dal quale è stato eliminato il riferimento al «biglietto di cancelleria», ormai divenuto obsoleto a fronte dell'istituzionalizzazione delle comunicazioni a mezzo p.e.c. che, a norma del nuovo 2° comma, sono effettuate «all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto» ex art. 3 *bis*, comma 4 *quinquies*, d.lgs. n. 82/2005.

Inoltre, al fine di uniformare il regime delle notificazioni a quello delle comunicazioni telematiche che non possano essere eseguite, ovvero che non abbiano avuto esito positivo, il 3° comma della norma riprende la distinzione tra causa imputabile e non imputabile al destinatario [30] già introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 per le notifiche telematiche a cura degli avvocati [31] e prevede:

d.l. n. 18/2020, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza equivale alla sua mancata lettura, che determina, pertanto, la nullità della sentenza.

[28] Come noto, la decisione sulla compatibilità tra il rito lavoro e l'art. 127 *ter* c.p.c. è stata rimessa alle sezioni unite da Cass. 3 maggio 2024, n. 11898, le quali sono chiamate a risolvere una questione che, potenzialmente, avrà un impatto deflagrante sulla validità delle sentenze emesse dai giudici del lavoro e, unitamente ai suoi corollari, trascende le sole controversie lavoristiche, giacché è destinata ad incidere sulla surrogabilità di tutte le udienze di discussione previste dal codice di rito.

[29] Cui è dedicato, altresì, l'art. 16, d.l. n. 179/2012 che, del pari, è stato modificato in sede di correttivo, il quale, al comma 17 *bis*, fa salvo quanto «quanto previsto dal codice di procedura civile e dalle relative disposizioni per l'attuazione»; analoga previsione è stata inserita all'art. 16 *sexies*, 1° comma.

Al riguardo, già il d.lgs. n. 149/2022, preso atto della desuetudine del telefax, aveva soppresso la possibilità del cancelliere di provvedere alle comunicazioni di cancelleria mediante tale strumento: il d.lgs. n. 164/2024, con un intervento di mero coordinamento, ha eliminato dall'art. 125 c.p.c. la necessità che il difensore indichi il relativo recapito.

[30] Sul tema v. G.G. Poli, *op. ult. cit.*, 124 ss., il quale ritiene che, nel definire la nozione di «causa imputabile» al destinatario, un ausilio esegetico possa trarsi dalla disciplina dettata dall'art. 16, 6° comma, d.l. 179/2012 in tema di comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria, il quale dispone che le stesse possano eseguirsi mediante deposito in cancelleria se indirizzate a soggetti obbligati dalla legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata che, tuttavia, non abbiano provveduto a istituirlo o a comunicarlo; analoghe modalità dovranno essere osservate nell'ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata contenente la comunicazione o notificazione, per «cause imputabili al destinatario»; in tal senso, v. Cass. 28 dicembre 2018, n. 33547, che ha ritenuto legittima la comunicazione effettuata mediante deposito dell'atto in cancelleria poiché, dall'interrogazione dei pubblici elenchi, era emerso che il difensore del destinatario non risultava disporre di un proprio domicilio digitale iscritto nel Reginde.

Ulteriori ipotesi di «causa imputabile» al destinatario, giacché determinate dalla violazione degli obblighi di corretta tenuta e periodica verifica del proprio domicilio digitale a carico dei «soggetti abilitati esterni» del p.c.t. previsti dal d.m. n. 44/2011, sono: *i.* la saturazione del domicilio digitale di quest'ultimo, dovuta all'esaurimento dello spazio disponibile sulla casella elettronica (sulle quali v. Cass. 12 settembre 2022, n. 26810; 20 dicembre 2021, n. 40758; 12 novembre 2018 n. 28864; 21 marzo 2018, n. 7029); *ii.* la disattivazione o il mancato rinnovo da parte del titolare del proprio domicilio digitale che, pur risultando ancora dai pubblici elenchi, risulti di fatto non funzionante o inaccessibile.

Viceversa, la nozione di «causa non imputabile» al destinatario si ricollega a malfunzionamenti, interruzioni o errori del sistema informatico che determinino la mancata esecuzione o il mancato perfezionamento della notificazione dovuti, altresì, a cause imputabili al notificante; diversamente, se la notificazione telematica si è conclusa positivamente (*i.e.* è stata generata la ricevuta di avvenuta consegna ad opera del gestore della p.e.c. del destinatario), è onere di quest'ultimo fornire la prova contraria volta a dimostrare di non aver mai ricevuto la notificazione, ai fini della quale Cass. 14 luglio 2023, n. 20255; 2 marzo 2022, n. 6912 hanno ritenuto insufficienti la mera attestazione di generico malfunzionamento del sistema ricevente, anche se resa dal gestore di posta elettronica del destinatario.

[31] Il d.lgs. n. 149/2022 aveva modificato, in particolare, l'art. 3 *ter*, 2° comma, l. n. 53/1994, prevedendo che, in ipotesi di causa imputabile al destinatario titolare, *ex lege*, di domicilio digitale, la notifica dovesse

a. nel secondo caso, che il cancelliere trasmetta l'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica con le modalità di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c., le quali residuano, altresì, ogni qual volta il destinatario sia un soggetto non tenuto a disporre del domicilio digitale;

b. e, nel primo, che la comunicazione si esegua mediante «inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, con le modalità previste dall'articolo 149-bis» che, del pari, è stato riformato dal correttivo.

Ad oggi, infatti, la disciplina descritta è prevista, altresì, per le notificazioni telematiche effettuate dall'ufficiale giudiziario e (non solo) dall'avvocato [32] a norma degli artt. 149 bis, 7° comma, c.p.c. e 3 ter, 2° comma, l. n. 53/1994, i quali, nel caso sub b., dispongono che l'area riservata e destinata ad accogliere l'atto da notificare è generata automaticamente dal portale, il quale è accessibile al destinatario mediante il proprio codice fiscale; infine, analogamente a quanto accade per le notifiche a mezzo posta in ipotesi di assenza del destinatario, dispongono che la notifica si intende eseguita, per quest'ultimo, decorsi dieci giorni dall'inserimento nel portale o, se anteriore, dalla data di accesso del destinatario al portale medesimo.

La norma è coerente con una modifica ulteriore che, pure introdotta al 3° comma dell'art. 149 bis c.p.c., recepisce la scissione del momento di perfezionamento della notifica telematica per il soggetto istante – che coincide con quello di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario – e per il destinatario – il quale dipende dalla generazione dell'avviso di consegna dell'atto ad opera del gestore della p.e.c., ovvero del s.e.r.c.q.

Il regime descritto e uniformato dal correttivo trova la propria sintesi nell'art. 170 c.p.c., che lo estende, altresì, alla parte costituitasi in giudizio personalmente, nei cui confronti le comunicazioni, così come le notificazioni vanno effettuate, prioritariamente, con modalità telematica all'indirizzo di p.e.c. risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale e, solo in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Infine, le modifiche apportate si riflettono, necessariamente, sul contenuto degli atti processuali: i. tra gli elementi da indicare nell'atto di citazione e nel ricorso introduttivo di cui agli artt. 163 e 414 [33] c.p.c. viene inserito l'indirizzo di p.e.c. risultante dai pubblici elenchi del convenuto, che equivale alla sua residenza, domicilio o dimora [34]; ii. del pari, si sono modificati gli artt. 165, 319

eseguirsi, a spese del richiedente, mediante inserimento dell'atto nell'area *web* riservata prevista dall'art. 359, d.lgs. n. 14/2019; viceversa, in ipotesi di notifica indirizzata ad una persona fisica o un altro ente di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, il 2° comma disponeva che «l'avvocato esegue la notifica secondo le modalità ordinarie»; infine, il 3° comma della norma disciplinava – e disciplina a tutt'oggi, l'ipotesi della notifica telematica non perfezionatasi per vicende estranee alla responsabilità del destinatario e disponeva che l'avvocato provvede con modalità ordinaria, a mezzo servizio postale, o per il tramite dell'ufficiale giudiziario.

L'entrata in vigore della norma e, con questa, del diverso regime descritto è stata differita, dall'art. 4 ter, 1° comma, d.l. n. 51/2023 (a sua volta modificato dal d.l., n. 215/2023, conv. con mod. dalla l. n. 18/2024), al 31 dicembre 2024: il che determina un difetto di coordinamento con le modifiche pure apportate alla norma dal d.lgs. n. 164/2024 ed entrate in vigore il 26 novembre 2024, sulle quali v. *infra*.

[32] I quali potranno, altresì, procedere all'intimazione dei testimoni in forma telematica: il d.lgs. n. 164/2024 ha modificato l'art. 250, prevedendo che l'intimazione possa essere inoltrata anche all'indirizzo p.e.c. risultante dai pubblici elenchi.

[33] Dal quale viene espunta la necessità di indicare il domicilio eletto dal ricorrente ai fini delle comunicazioni e notificazioni, le quali vanno effettuate telematicamente all'indirizzo p.e.c. del difensore ex art. 170 c.p.c.; analoga modifica si è prevista per la memoria difensiva di cui all'art. 415 c.p.c. e per l'iscrizione a ruolo del pignoramento mobiliare ex art. 543 c.p.c.

[34] Equiparazione, questa, che trova un riscontro ulteriore nell'art. 330 c.p.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164/2024, dispone che «Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo o all'indirizzo indicato»; in mancanza, trova applicazione l'art. 170 c.p.c. e la notificazione dell'impugnazione va effettuata all'indirizzo p.e.c. del procuratore costituito risultante da pubblici elenchi, ovvero al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio o, altrimenti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

[35], 417, 638 e 840 *undecies* c.p.c., i quali prevedono che il ricorrente, ovvero il convenuto che sta in giudizio personalmente possa (ma non debba [36]) indicare il proprio indirizzo p.e.c., ovvero il domicilio digitale eletto [37] affinché le comunicazioni e le notificazioni possano esserle ivi recapitate, senza che gli stessi debbano procedere alla relativa verifica presso la cancelleria [38].

L'unica norma che, a seguito del correttivo, continua a prevedere che le notificazioni possano essere (residualmente) effettuate presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione è l'art. 480 c.p.c. relativo al contenuto dell'atto di precetto che, pure, ha subito una modifica consistente: in particolare, l'attuale 3° comma della norma dispone che l'istante debba indicare il giudice competente per l'esecuzione e, quando è sottoscritto personalmente – ma non anche se è redatto a cura del difensore, stante il combinato disposto degli artt. 170 e 489 c.p.c., pure riformato – il domicilio eletto nel comune ove ha sede quest'ultimo, ovvero il domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi; la norma prosegue nel disporre che, «in mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-*bis*» c.p.c. che – si è visto – predilige in ogni caso la modalità telematica di notificazione degli atti processuali all'indirizzo p.e.c. del destinatario risultante dai pubblici elenchi, dettando altresì una disciplina *ad hoc* nel caso in cui questa non sia possibile, ovvero non vada a buon fine [39].

Il (mancato) coordinamento di tali disposizioni, però, sembra determinare un corto circuito interpretativo nell'ipotesi in cui il creditore precettante abbia ommesso di indicare il giudice competente per l'esecuzione e abbia notificato telematicamente l'atto di precetto al debitore obbligatoriamente o volontariamente munito di domicilio digitale: in tal caso, infatti, non è rintracciabile il luogo fisico «in cui è stato notificato» l'atto di precetto, né, conseguentemente, il giudice territorialmente competente per l'opposizione preventiva e/o «la cancelleria del giudice stesso» ove eseguire le notificazioni all'istante privo di domicilio digitale [40].

In tema di notificazione degli atti di impugnazione, si segnalano, altresì, le modifiche apportate agli artt. 123 disp. att. c.p.c. e 9, l. n. 53/1994, i quali prevedono che l'ufficiale giudiziario, ovvero l'avvocato che abbia notificato un atto di impugnazione, ovvero l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo debba depositarne una copia nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato o il decreto opposto, affinché il cancelliere possa dare atto dell'avvenuta proposizione dell'impugnazione mediante l'inserimento, nel fascicolo informatico, della relativa annotazione; sulle modifiche apportate alle disposizioni in materia di fascicolo informatico v. il § successivo.

[35] E, con questo, l'art. 58 disp. att. c.p.c.

[36] Sul tema v., per i procedimenti di volontaria giurisdizione, la nota 45.

[37] Una previsione analoga è stata inserita: all'art. 582 c.p.c. per l'aggiudicatario; all'art. 660 c.p.c. per il locatore; all'art. 174 disp. att. c.p.c. per gli offerenti nelle procedure esecutive con vendita senza incanto.

[38] In tal senso v. la relazione illustrativa dello «Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149», ove si legge che «Non si tratta, del resto, di un onere eccessivo per la parte, dal momento che la facilità con cui l'attuale stato della tecnologia consente di aprire una casella di posta elettronica certificata e consultarla, anche dal proprio *smartphone*, è tale da non costituire un ostacolo per chi è in grado di difendersi in giudizio personalmente e redigere in prima persona gli atti giudiziari. Per le parti che stanno in giudizio personalmente, del resto, il nuovo sistema non sostituisce il precedente – in mancanza di delega in questo senso – ma si affianca ad esso».

[39] A seguito del d.lgs. n. 164/2024, una previsione analoga è contenuta nell'art. 492 c.p.c. là dove il debitore non abbia risposto all'invito rivoltagli nel pignoramento e abbia ommesso di effettuare «presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale».

[40] Al fine di risolvere tale *empasse* e individuare il giudice competente per l'opposizione preventiva a precetto, si potrebbe valorizzare il criterio di collegamento costituito dal luogo ove si trovano i beni da assoggettare alla futura espropriazione, sì come ricavabile, *a contrario*, da quanto affermato da Corte cost. 29 dicembre 2005, n. 480, ove si legge che «L'interpretazione dell'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ., indicata dalla sentenza n. 84 del 1973 (e ribadita dall'ordinanza n. 62 del 1985) come l'unica conforme a Costituzione, è pacificamente adottata dalla Corte di cassazione, la quale ha ripetutamente enunciato il principio di diritto secondo il quale, in tema di esecuzione per espropriazione, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni od in cui non risiede un terzo “*debitor debitoris*”, l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il

4. Formato digitale e deposito telematico degli atti e dei provvedimenti

Infine, il legislatore del correttivo ha adeguato la disciplina dettata dal codice di rito e dalle disposizioni di attuazione alla forma e al deposito, ormai prioritariamente informatizzati, degli atti e dei provvedimenti.

Al fine di chiarire i dubbi posti in passato circa l'estensione del regime introdotto dalla riforma del 2022 anche per «i provvedimenti del giudice e i verbali di udienza» [41], è stato modificato l'art. 196 *quinquies*, 1° comma, disp. att. c.p.c. che, ad oggi, dispone in modo sufficientemente chiaro che «L'atto del processo è redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti [...]».

L'avvento del formato digitale ha, dunque, imposto di rivedere le norme codicistiche relative ai provvedimenti del giudice e, in particolare: *i.* gli artt. 134, 135, 178, 664, 669 *novies* e 738 c.p.c., nonché gli artt. 70 e 123 disp. att. c.p.c., dai quali è stata eliminata la previsione secondo cui l'ordinanza pronunciata fuori udienza [42] e il decreto sono redatti in calce, rispettivamente, al verbale e al ricorso, non essendo più tecnicamente possibile; *ii.* gli artt. 149 *bis*, 475, 479 e 488 c.p.c. che, ai fini dei relativi adempimenti, equiparano la copia conforme al duplicato informatico dell'atto redatto in formato digitale, il quale «consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione della medesima sequenza di *bit* del documento originario: in sostanza, un secondo originale a tutti gli effetti» [43]; *iii.* l'art. 196 *quinquies*, 2° comma, disp. att. c.p.c. riservato all'«atto formato da organo collegiale», il cui originale è sottoscritto con firma digitale dal presidente e dall'estensore, sì da evitare che intervengano modifiche durante la relativa trasmissione; *iv.* l'art. 119 disp. att. c.p.c. che, pure, disciplina l'*iter* di formazione della sentenza resa dal collegio e dal quale è stata espunta la possibilità di affidarne la redazione al cancelliere e al dattilografo.

La seconda parte dell'art. 196 *quinquies*, 1° comma, disp. att. c.p.c. prosegue nel disporre che il provvedimento redatto in formato digitale «è depositato telematicamente nel fascicolo informatico» [44]; in via (solo apparentemente) speculare, l'art. 196 *quater* disp. att. c.p.c.

precetto stesso. [...] La non corretta dichiarazione di residenza o elezione di domicilio – e cioè, in luogo diverso da quello (potenzialmente) dell'esecuzione – è priva di effetto quanto alla competenza di quel giudice a conoscere dell'opposizione, ma certamente è e resta efficace ai fini della notificazione dell'opposizione e, quindi, della corretta instaurazione del contraddittorio, sia sulla competenza che sul merito».

[41] Tale periodo, originariamente assente nel testo della norma licenziata dal legislatore del 2022, era stato aggiunto al 2° comma dell'art. 196 *quater* disp. att. c.p.c. ad opera del d.l. n. 13/2023; al riguardo, G.G. Poli, *La riforma del processo digitale: notificazioni e depositi*, in AA.VV., *La riforma del processo civile*, a cura di D. Dalfino, Bologna, 2024, 24 ss., aveva osservato che, nonostante tale intervento, la norma imponesse il deposito telematico dei soli atti e documenti: infatti, «il necessario coordinamento [...] con il successivo art. 196 *quinquies*, che continua a prevedere l'evenienza che il provvedimento del magistrato sia redatto in formato cartaceo, e con la disciplina tecnica di settore (art. 15 d.m. 44/11), instillano nell'interprete il dubbio che, scorrendo di deposito dei provvedimenti del giudice con modalità telematiche, il legislatore abbia voluto riferirsi anche all'ipotesi in cui il provvedimento, pur originariamente redatto in forma analogica dal magistrato, venga successivamente depositato con mezzi telematici nel fascicolo virtuale dal cancelliere, che ne abbia precedentemente estratto una copia informatica per immagine».

[42] Che, al contrario, va «redatta su documento separato».

[43] Così la relazione illustrativa dello «Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149».

[44] Il 3° comma della norma continua a prevedere che il deposito con modalità telematiche debba essere effettuato nel rispetto della disciplina, anche regolamentare, di settore, relativa alla sottoscrizione, alla trasmissione e alla ricezione dei documenti informatici: il riferimento è al d.lgs. n. 82/2005, alle regole tecniche contenute nel d.m. n. 44/2011, nonché alle specifiche tecniche della D.G.S.I.A. del 16 aprile 2014 e ss.mm.ii; una disposizione analoga è contenuta nell'art. 46, 2° comma, disp. att. c.p.c. che, al successivo 6° comma, chiarisce che l'inosservanza delle specifiche tecniche sulla forma digitale e sullo schema informatico dell'atto o del documento non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese.

Prima della riforma del 2022, nel senso che la violazione delle regole tecniche in tema di formato e deposito telematici degli atti processuali desse luogo, in ossequio al principio di strumentalità delle forme, ad una irregolarità, v. Cass. 1° giugno 2018, n. 14042, in relazione ad ipotesi di notifica telematica effettuata senza il rispetto delle specifiche tecniche relative alla compilazione dell'oggetto della pec di trasmissione; 12 maggio

ribadisce che «Il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del pubblico ministero, dei difensori [45] e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati».

Tale regime ha imposto una serie di interventi di mero coordinamento:

a. sugli artt. 165, 168, 492 *bis*, 518, 521 *bis*, 543, 557 [46] e 669 *bis* c.p.c. e 159 *bis*, 159 *ter*, 164 *ter*, 196 *quater* e 196 *novies* disp. att. c.p.c., i quali non prevedono più la necessità di depositare la nota di iscrizione al ruolo, ormai sostituita, a norma dell'art. 71 disp. att. c.p.c., dall'indicazione degli elementi identificativi del procedimento (quali le parti, l'oggetto e il valore della domanda, la data di udienza, *etc.*) tramite la compilazione automatizzata del file denominato "DatiAtto.xml" allegato alla busta telematica con cui è effettuato il deposito.

b. sugli artt. 52, 101, 186 *quater*, 192, 200, 263, 275, 275 *bis*, 279 e 281 *sexies*, 292, 293, 299, 371 *bis*, 415, 420, 420 *bis*, 426, 434, 436, 445 *bis*, 486, 524, 669 *bis*, 792, 825 c.p.c. e 56 e 156 disp. att. c.p.c., dai quali è stato espunto il riferimento, ormai obsoleto, al deposito «in cancelleria».

Analogamente, è stato riformato l'art. 133 c.p.c. riservato alla pubblicazione e alla comunicazione della sentenza che, a norma del 1° comma, avviene «mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; inoltre, il 2° comma della norma si limita a prevedere che il cancelliere ne dia immediata comunicazione alle parti costituite, la quale è inidonea ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione *ex art.* 125 c.p.c.

La norma, come novellata dal correttivo, va letta in combinato disposto con le modifiche pure apportate all'art. 196 *quinqüies*, 3° comma, disp. att. c.p.c. che, se il provvedimento del magistrato è redatto in formato analogico, onera il cancelliere ad estrarne copia informatica e a depositarla nel fascicolo informatico: previsione, questa, che contribuisce a sterilizzare l'auspicata obbligatorietà, per il giudice, di procedere alla redazione in formato (nativo) digitale e al deposito

2016, n. 9772, con riferimento al deposito di un atto effettuato in forma telematica, in assenza di specifica autorizzazione dirigenziale ai sensi dell'art. 35, d.m. 44/2011; sez. un., 18 aprile 2016, n. 7655, in relazione ad una ipotesi di notifica telematica di un ricorso per cassazione effettuata mediante file in formato .doc, anziché .pdf.; più di recente v., anche, Cass. 6 maggio 2024, n. 12090, la quale ha ritenuto di dover fare ricorso alla rimessione in termini in favore del ricorrente per cassazione che, a causa dell'erronea indicazione del numero di ruolo nel corso del procedimento di deposito telematico di una memoria illustrativa, aveva effettuato un secondo deposito oltre la scadenza del termine; 24 agosto 2022, n. 25290, la quale ha ritenuto che le ragioni del rifiuto del deposito telematico da parte della cancelleria sono assoggettate al controllo del giudice, il quale è tenuto a verificare se gli errori automaticamente rilevati dal sistema o dalla cancelleria siano ostativi, oppure no, al definitivo consolidamento degli effetti del deposito stesso, che si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

[45] Al riguardo, osserva G.G. Poli, *Notificazioni e comunicazioni*, cit., 92 ss., che «Le parti che possono stare in giudizio personalmente senza ministero del difensore, nei procedimenti e secondo i limiti in cui ciò è consentito dalla legge [v. art. 82 c.p.c.], restano estranee all'obbligo di deposito in modalità telematica, in quanto il richiamato art. 196 *quater* fa espresso riferimento ai soli atti e documenti provenienti dai difensori (oltre che dal p.m. e dagli ausiliari del giudice)»; al riguardo è intervenuto l'art. 36, d.l. 13/2023, conv. con modif., dalla l. n. 41/2023, il quale ha previsto che, nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione – sì come successivamente individuati dal d.m. 22 gennaio 2024 – le parti che stanno in giudizio personalmente possano, nel rispetto della disciplina tecnica di settore, nonché delle specifiche tecniche appositamente dettate dalla D.G.S.I.A con d.m. del 31 gennaio 2024, depositare gli atti e documenti processuali in modalità telematica attraverso un portale gestito dal Ministero della giustizia, accessibile previa autenticazione tramite le credenziali SPID, CIE e CNS: il deposito così effettuato è pienamente sostitutivo di quello cartaceo; inoltre, ai sensi dell'art. 16, 7° comma, d.l. 179/2012, la parte sformata di indirizzo di p.e.c. o domicilio digitale non risultante dai pubblici elenchi può manifestare la volontà di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento tramite il portale *de quo*.

[46] Che, a seguito del correttivo richiede, pena di inefficacia, il deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare; al riguardo, in passato, si riscontrava un contrasto nella giurisprudenza di merito, sul quale v. A. Auletta, *Trascrizione del pignoramento e deposito della relativa nota: le questioni emerse in giurisprudenza (a margine di Trib. Nocera Inferiore, 23.3.2021)*, in <www.inexecutivis.it>.

«esclusivamente» telematico dei provvedimenti [47] e – precisa la norma – rileva anche e soprattutto ai fini della pubblicazione della sentenza e della decorrenza del termine lungo per impugnarla.

Il medesimo regime si è esteso, altresì, a qualsiasi atto del processo redatto in formato cartaceo, il cui deposito con modalità diverse da quelle telematiche è ammesso in ipotesi residuali ed espressamente subordinate, *ex art. 196 quater*, 1° comma [48] e 4° comma, disp. att. c.p.c., all'ordine del giudice, là dove «necessario ai fini della decisione» [49], ovvero all'autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario «quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti» [50].

Infine, il d.lgs. n. 164/2024 è intervenuto sulle norme che disciplinano il fascicolo informatico che, a norma del novellato art. 168 c.p.c., viene formato dal cancelliere all'atto di costituzione dell'attore o, se questi non si è costituito, del convenuto.

In primo luogo, è stato modificato l'art. 74 disp. att. c.p.c., il quale replica, all'interno di quest'ultimo, la distinzione [51] tra il fascicolo d'ufficio contenente gli atti e i provvedimenti dell'ufficio e i fascicoli di parte, che sono strutturati in tante sezioni informatiche quante sono le parti costituite e contengono gli atti e i documenti depositati, a loro volta, in due diverse sotto-sezioni e contrassegnati da un numero e da una denominazione descrittiva del loro contenuto [52]; inoltre, là dove è ancora ed eccezionalmente consentito il deposito di atti e documenti in formato analogico, il 3° comma della norma dispone che il cancelliere formi un fascicolo cartaceo d'ufficio all'interno del quale inserire il fascicolo di parte contenente gli atti depositati in modalità tradizionale [53].

[47] Si è visto, infatti, che l'art. 196 *quater* disp. att. c.p.c. prevede il deposito «esclusivamente» telematico solo per il pubblico ministero, i difensori e i soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria; peraltro, a differenza di quanto previsto dall'art. 46, 6° comma, disp. att. c.p.c. per le violazioni compiute dalle parti, l'inosservanza delle norme che impongono la redazione digitale e il deposito telematici dei provvedimenti dal giudice è priva di conseguenze, nemmeno contemplate sul piano disciplinare.

[48] Dal quale è stato espunto il riferimento al deposito di una «copia cartacea» che, in passato, aveva posto il dubbio che si rendesse necessario il previo deposito telematico dell'originale dell'atto.

[49] È il caso – precisa la relazione illustrativa dello «Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149» – in cui la legge esiga l'acquisizione (non già di una copia, ma) dell'originale cartaceo di alcuni atti o documenti, come nel caso della scrittura privata disconosciuta o del testamento olografo impugnato per difetto di olografia; a queste ipotesi si aggiungono quelle in cui debba essere depositato un atto non convertibile in uno dei formati ammessi dalle regole tecniche sul p.c.t.

[50] Sul tema v. G.G. Poli, *op. ult. cit.*, 102 ss., il quale rileva che «La previsione, se intesa restrittivamente, nel senso che atti e documenti potranno essere depositati soltanto in modalità cartacea, mediante accesso fisico alla cancelleria dell'ufficio, si rivela del tutto inappagante per i difensori il cui domicilio professionale sia geograficamente distante dal foro in cui va effettuato il deposito, i quali, stante la situazione di urgenza, potrebbero non riuscire a raggiungere l'ufficio o a reperire un domiciliatario *in loco* entro la scadenza del termine di deposito» e, in via interpretativa, propone di consentire la spedizione dell'atto e/o del documento a mezzo del servizio postale tradizionale, ovvero concedere alla parte depositante la rimessione in termini *ex art. 153 c.p.c.*

[51] Al riguardo, già Cass., sez. un., 16 febbraio 2023, n. 4835 – espressasi in tema di non dispersione della prova nel giudizio di appello – aveva sconfessato quanto rilevato da Cass. 9 maggio 2022, n. 14534, la quale aveva paventato che «[...] l'introduzione del c.d. processo civile telematico», con «la formazione di un unico fascicolo, che raccoglie tutti i documenti», potrebbe comportare «l'accantonamento della distinzione tra il fascicolo d'ufficio e il fascicolo di parte» e comunque, «non essendo contemplata la possibilità di ritiro dei documenti informatici», dovrebbe determinare il risultato che «questi vengono telematicamente appresi – con piena attuazione del principio di immanenza delle prove – dal giudice di secondo grado con l'acquisizione dell'unico fascicolo e indipendentemente dal comportamento dell'appellato».

[52] Inoltre, il 2° comma della norma dispone che «Le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione assicurano che per ogni documento prodotto dalle parti sia possibile individuare la data del deposito e l'atto in allegato al quale esso è stato depositato».

[53] Pertanto, sono stati abrogati gli artt. 72 e 73 disp. att. c.p.c., i quali disciplinano, rispettivamente, «il deposito con consegna al cancelliere del fascicolo di parte e della nota di iscrizione a ruolo e la consegna,

Conseguentemente, si sono adeguati gli artt. 169 c.p.c. e 77 disp. att. c.p.c. [54] riservati al ritiro del fascicolo di parte che, ad oggi, è limitato alla sola ipotesi in cui questo sia cartaceo: a norma del novellato art. 76, 2° comma, disp. att. c.p.c., infatti, il fascicolo informatico è sempre e liberamente accessibile dal giudice, dalle parti costituite e dai difensori muniti di procura [55].

sempre al cancelliere, della copia cartacea degli atti di parte da inserire nel fascicolo d'ufficio»; così la relazione illustrativa dello «Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149».

[54] Il 1° comma della disposizione ribadisce che le parti e il loro difensori, muniti di procura, possono esaminare anche gli atti e i documenti eccezionalmente prodotti su supporto cartaceo e riferisce solo a tale ipotesi la possibilità e ottenerne copia, una volta assolti i relativi diritti di cancelleria.

[55] Rispetto alla disciplina previgente, la norma non prevede più che l'istanza e l'autorizzazione del giudice siano redatte e depositate in formato cartaceo ed è previsto che il cancelliere annoti nel fascicolo informatico il ritiro del fascicolo cartaceo e la sua restituzione.